

Allegato "B" al n. 183.568 di rep. E al n. 10.161 di racc.

Allegato sub B alla delibera del C.C. n. del

CONVENZIONE

PREMESSO che i modelli organizzativi attraverso i quali gli Enti Locali sono oggi legittimati a gestire i servizi pubblici di rilevanza economica sono definiti dal vigente art. 113, comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: l'erogazione dei servizi pubblici "avviene con conferimento della titolarità: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano";

- che l'ATO Valle del Chiampo ha affidato alla società Medio Chiampo SpA, partecipata interamente dai Comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo, il servizio idrico integrato;
- che il nuovo Statuto di Medio Chiampo SpA riconosce ai Comuni strumenti idonei ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000;
- che è necessario sottoscrivere tra gli Enti Locali soci la presente convenzione, al fine di garantire a ciascuno di essi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex art. 113, comma 5°, lett. c) del D.Lgs. da ultimo menzionato;
- che il sopra ricordato art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4° prevede che le convenzioni tra Enti Locali possono stabilire anche la costituzione di uffici pubblici ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- che, pertanto, gli Enti Locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti di Medio Chiampo SpA, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett.c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, anche a mezzo di un'apposita Assemblea di coordinamento intercomunale, costituita dai rappresentanti legali dei Comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo di seguito indicati come "Enti Locali".

Tutto ciò premesso, tra i Comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo rappresentati rispettivamente da e da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

- 1) Gli Enti Locali convengono di gestire il servizio idrico integrato in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, individuata nella società per azioni denominata Medio Chiampo SpA, il cui nuovo statuto è stato testè approvato con lo stesso provvedimento

che approva la presente convenzione.

Art. 2 - Durata

- 1) Gli Enti Locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione fino al 31 dicembre 2050, data di durata della società Medio Chiampo SpA.
- 2) Rimane comunque in facoltà degli Enti Locali deliberare lo scioglimento anticipato della convenzione, con deliberazione dei Consigli Comunali.

Art. 3 – Assemblea di Coordinamento intercomunale

- 1) L'esercizio da parte degli Enti Locali di un controllo, nei confronti di Medio Chiampo SpA, analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267 del 2000, viene effettuato attraverso l'Assemblea di Coordinamento intercomunale di cui all' art. 2 dello statuto. Essa è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun ente locale.
- 2) L'Assemblea di Coordinamento intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti Locali, relativa alla gestione dei servizi pubblici svolti da Medio Chiampo SpA e all'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti all'Assemblea il Presidente e il Direttore Generale di Medio Chiampo SpA.
- 3) L'Assemblea di Coordinamento intercomunale ha le seguenti competenze:
 - a) Oggetti da sottoporre alla previa approvazione dell'Assemblea di coordinamento:
 1. Istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze (art. 2, comma 2 dello Statuto);
 2. Proroga o riduzione della durata della società (art. 3, comma 1 dello Statuto);
 3. Esercizio di attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore degli Enti Locali o di soggetti terzi (art. 4, comma 4 dello Statuto).
 4. Approvazione dello svolgimento di tutte le attività di cui all'oggetto sociale, anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge (art. 4, comma 8 dello Statuto);
 5. Aumento o riduzione del capitale sociale (art. 5, comma 2 dello Statuto);
 6. Emissione di prestiti obbligazionari (art. 6 dello Statuto);
 7. Nulla osta al trasferimento, in tutto o in parte, delle azioni o dei diritti d'opzione sulle azioni da emettere, agli altri enti soci (art. 7, comma 9 dello Statuto);
 8. Autorizzazione al trasferimento, a qualunque titolo, della partecipazione a favore di enti pubblici non soci (art. 7, comma 11 dello Statuto);
 9. Modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (art. 16, comma 2.a dello Statuto);
 10. Bilancio di esercizio, piano industriale ed altri eventuali documenti di tipo programmatico (art. 27, comma 2 dello Statuto);
 - b) Altre competenze dell'Assemblea di Coordinamento:
 1. Può nominare la Commissione per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione (art. 27, comma 2 dello Statuto);
 2. Ricezione della relazione depositata nella sede della società di cui all'art. 2409 ter, comma 2 del C.C. (art. 27, comma 2 dello Statuto);
 3. Audizione, almeno una volta all'anno, della relazione da parte del Presidente e del Direttore Generale della Società avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici

svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società (art. 27, comma 5 dello Statuto).

4. Ricezione della relazione del Collegio Sindacale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività svolta ai sensi dell'art. 2403 C.C..
5. Ogni altra competenza stabilita dallo Statuto.

Art. 4 – Funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento intercomunale

- 1) L'Assemblea di Coordinamento intercomunale si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti Locali aderenti alla presente Convenzione per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne faccia richiesta il rappresentante di uno dei due Enti Locali. In ogni caso, l'Assemblea di Coordinamento si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di Medio Chiampo SpA e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 5° del presente articolo e resta in carica 3 anni.
- 3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a tutti gli Enti Locali partecipanti alla presente convenzione almeno dieci giorni prima della riunione dell'assemblea. I rappresentanti degli Enti Locali devono partecipare all'Assemblea di Coordinamento intercomunale essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.
- 4) Per la validità delle sedute dell'Assemblea di Coordinamento dovranno essere presenti i rappresentanti dei due Comuni soci.
- 5) Fermo restando l'impegno degli Enti Locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi l'Assemblea di Coordinamento intercomunale, quest'ultima delibera con la totalità del capitale sociale.
- 6) Alle riunioni dell'Assemblea di Coordinamento sono invitati a partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i rappresentanti dei Comuni utenti intendendosi come tali i Comuni che utilizzano il servizio ma non sono soci.
- 7) L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento intercomunale, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dall'Assemblea con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.
- 8) Per la propria organizzazione e funzionamento l'Assemblea di Coordinamento intercomunale ha sede presso la società Medio Chiampo SpA e si avvale degli uffici della società stessa..

Art. 5 – Controllo contabile

- 1) Il controllo contabile nei confronti di Medio Chiampo SpA viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2° Cod. Civ., viene trasmessa all'Assemblea di Coordinamento intercomunale al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.

Art. 6 – Obblighi e garanzie

- 1) Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
- 2) La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti Locali da parte di Medio Chiampo SpA deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti Locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
- 3) Ciascun Ente Locale ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di cui al precedente articolo ogni proposta e problematica attinente alla gestione del servizio idrico integrato.

Art. 7 – Recesso

- 1) Anche in relazione alle risultanze del controllo su Medio Chiampo SpA di cui agli articoli 3 e 5 della presente Convenzione, ai singoli Enti Locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione.
- 2) La dichiarazione di recesso, comunicata all'altro socio e alla società Medio Chiampo SpA a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 8 – Rapporti finanziari tra Enti locali

- 1) Gli Enti Locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 9 sono tenuti a regolare i rapporti di debito – credito con gli Enti convenzionati e con la Società. Gli Enti Locali restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente articolo 9, e dei danni eventualmente derivanti agli Enti Locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.
- 2) Gli Enti Locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente Convenzione vengano imputate a Medio Chiampo SpA.

Art. 9 – Clausola compromissoria

- 1) Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente, al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in disaccordo ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
- 2) Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Vicenza di provvedere a tale nomina.

Art. 10 – Adesioni di nuovi Enti locali alla Convenzione

- 1) E' consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti Locali che intendano affidare i servizi a Medio Chiampo SpA.

- 2) La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Assemblea di Coordinamento intercomunale di cui al precedente articolo 4. Sull'ammissione dell'Ente Locale richiedente delibera l'Assemblea di Coordinamento intercomunale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
- 3) Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma 2°, l'Ente Locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
- 4) Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente Locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
- 5) La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti Locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.

Montebello Vicentino,

**Il rappresentante legale del
Comune di Montebello Vicentino**

**Il rappresentante legale del
Comune di Zermeghedo**